

Mercoledì 19 maggio 2021

## IL CASO DEL GIORNO

### Import di beni da installare con obblighi IVA

/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

Le cessioni di beni con installazione o montaggio sono disciplinate, sotto il profilo della territorialità IVA, dall'art. 7-bis del DPR 633/72. In base alla richiamata disposizione, la cessione assume rilievo ai fini IVA in Italia se l'installazione o il **montaggio** del bene avviene [...]

PAGINA 2

## IL PUNTO FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### Società del gruppo come intermediario nell'elaborare l'operazione "aggressiva"

/ Andrea BONINO e Gianluca ODETTO

In ambito comunitario, con la Direttiva 2018/822/Ue (DAC 6) sono state introdotte disposizioni per la comunicazione obbligatoria alle competenti Autorità nazionali, da [...]

PAGINA 11

## FISCO

### Contributo a fondo perduto e indennità COVID da riportare anche nel quadro LM

*Sezioni distinte per la determinazione del reddito, una comune per le sostitutive e una specifica per le perdite non compensate*

/ Paola RIVETTI

Imprenditori individuali e lavoratori autonomi che hanno applicato nel 2020 il regime di vantaggio (DL 98/2011) oppure il regime forfetario (L. 190/2014) compilano il **quadro LM** del modello REDDITI PF per la determinazione del reddito e della relativa imposta sostitutiva.

Le prime due sezioni del quadro sono riservate alla **quantificazione** del reddito d'impresa o di lavoro autonomo secondo criteri analitici, per il regime di vantaggio, oppure mediante l'applicazione del coefficiente di redditività specifico per le attività esercitate, per il regime forfetario. Nell'ambito del regime forfetario deve essere preventivamente **attestato** il possesso dei requisiti per l'utilizzo del regime (ossia, il rispetto dei limiti di 65.000 euro di ricavi o compensi e di 20.000 euro di spese per lavoro) e l'insussistenza delle condizioni ostative (come da ultimo modificate dalla L. 160/2019), nonché (eventualmente) delle condizioni ulteriori relative alla novità

dell'attività e all'esclusione della mera prosecuzione di precedenti attività, al ricorrere delle quali l'imposta sostitutiva si riduce al 5% per i primi cinque anni.

Quest'anno devono essere riportate ai righe LM2 colonne 1 e 2, oppure LM33 colonne 1 e 2, anche le somme percepite a titolo di contributi a fondo perduto e gli altri contributi o indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i quali, **non** essendo tassati, non confluiscono tra i componenti positivi rilevanti o nel reddito lordo per la singola attività. Per tali somme, va inoltre compilato il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS.

Nell'ambito del regime forfetario va segnalata la particolarità relativa alla tassazione, direttamente nel quadro LM, dei compensi percepiti a titolo di **diritto d'autore** che si presentino correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, circostanza ritenuta sussistente se, sulla base di [...]

PAGINA 3

## IN EVIDENZA

Accordi di ristrutturazione omologati modificabili in via unilaterale

Trasferimento di fabbricato estero esente se è trascorso il quinquennio

Trust estero fuori dall'imposta di donazione con disponente e beni esteri

## ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 8

## FISCO

### Detrazioni edilizie anche con comodato non registrato

/ Anita MAURO e Arianna ZENI

Le detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia competono al detentore dell'immobile che sostenga le spese anche **senza** un **contratto registrato** che [...]

PAGINA 4

# Import di beni da installare con obblighi IVA

Nel caso di contratto unico, il valore in Dogana include sia i beni che il servizio associato

/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

Le cessioni di beni con installazione o montaggio sono disciplinate, sotto il profilo della [territorialità IVA](#), dall'[art. 7-bis](#) del DPR 633/72.

In base alla richiamata disposizione, la cessione assume rilievo ai fini IVA in Italia se l'installazione o il **montaggio** del bene avviene nel **territorio dello Stato**.

Il criterio di territorialità si applica, in linea di principio, anche ai beni, installati o montati in Italia, di provenienza extra Ue.

Ai fini IVA, sussiste un'**unica cessione** (o un'unica prestazione) allorché le due operazioni di cui essa si compone (principale e accessoria) sono così strettamente connesse da formare, oggettivamente, una sola operazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso (Corte di Giustizia Ue 27 ottobre 2005, causa [C-41/04](#)).

Tanto vale, a maggior ragione, nelle cessioni di beni con installazione o montaggio, posto che il **carattere unitario** dell'operazione è stabilito dallo stesso [art. 36](#) della direttiva 2006/112/Ce.

Fatte queste premesse, se il bene proviene da uno Stato extra Ue, tuttavia, un elemento interruttivo dell'operazione è rappresentato dall'obbligo di effettuare l'**importazione** e di **assolvere l'IVA** in Dogana.

Il soggetto tenuto all'importazione è, in termini generali, il cessionario nazionale, essendo irrilevante la circostanza che egli acquisisca la proprietà dei beni successivamente alle formalità doganali.

L'importazione di beni detenuti in base a un titolo diverso dalla proprietà è stata esaminata dall'Agenzia delle Entrate a più riprese, come nel caso del contratto di prestito d'uso (risoluzione 11 maggio 2007 n. [96](#)) o del contratto di [noleggio](#) (risposta a interpello 11 gennaio 2019 n. [6](#)).

Di particolare pertinenza, rispetto al caso di specie, è la conferma, fornita nella risoluzione 5 agosto 2008 n. [346](#), del fatto che il cessionario nazionale è il soggetto tenuto ad assolvere l'IVA in Dogana in presenza di un **contratto di "call-off stock"**, in base al quale l'acquirente diviene proprietario dei beni solamente al prelievo dal deposito in Italia.

L'imposta è, quindi, **detraibile** in presenza di un "nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a

monte ed una o più operazioni a valle, che conferiscono il diritto alla detrazione", nonché, anche laddove non vi sia tale nesso, "qualora i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce".

In tale ambito sembra riconducibile anche la fattispecie dei beni ceduti con installazione, poiché nella maggior parte dei casi è sottoscritto un **unico** contratto concernente sia la cessione/acquisto dei beni medesimi, sia il predetto servizio di installazione o montaggio.

Per quanto concerne il **valore doganale** di importazione, esso dovrebbe includere anche la quota parte del corrispettivo riferita all'installazione o al montaggio del bene nel territorio dello Stato italiano, se si osserva che l'operazione realizzata ha carattere unitario e che l'installazione o montaggio del bene è una parte determinante della stessa.

## Anche l'installazione nel valore in Dogana

Ai sensi dell'[art. 70](#) del Regolamento Ue n. 952/2013 (CDU), la base primaria per il valore in Dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il **prezzo effettivamente pagato** o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato.

Il "prezzo effettivamente pagato o da pagare" corrisponde alla somma totale che è stata o deve essere corrisposta dal compratore nei confronti del venditore (o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore) per le merci importate. Sono compresi tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate.

Dal valore assolto in Dogana discende, tra l'altro, la determinazione della **base imponibile IVA** delle importazioni, come previsto dall'[art. 69](#) comma 1 del DPR 633/72. Ai fini IVA, al valore dei beni importati dovranno, però, essere sommati i diritti doganali nonché le spese per l'inoltro dei beni sino al luogo di destinazione all'interno dell'Unione europea (es. trasporto e assicurazione).

# Contributo a fondo perduto e indennità COVID da riportare anche nel quadro LM

Sezioni distinte per la determinazione del reddito, una comune per le sostitutive e una specifica per le perdite non compensate

/ Paola RIVETTI

Imprenditori individuali e lavoratori autonomi che hanno applicato nel 2020 il regime di vantaggio (DL [98/2011](#)) oppure il regime forfetario (L. [190/2014](#)) compilano il **quadro LM** del modello REDDITI PF per la determinazione del reddito e della relativa imposta sostitutiva.

Le prime due sezioni del quadro sono riservate alla **quantificazione** del reddito d'impresa o di lavoro autonomo secondo criteri analitici, per il regime di vantaggio, oppure mediante l'applicazione del coefficiente di redditività specifico per le attività esercitate, per il regime forfetario. Nell'ambito del regime forfetario deve essere preventivamente **attestato** il possesso dei requisiti per l'utilizzo del regime (ossia, il rispetto dei limiti di 65.000 euro di ricavi o compensi e di 20.000 euro di spese per lavoro) e l'insussistenza delle condizioni ostative (come da ultimo modificate dalla L. [160/2019](#)), nonché (eventualmente) delle condizioni ulteriori relative alla novità dell'attività e all'esclusione della mera prosecuzione di precedenti attività, al ricorrere delle quali l'imposta sostitutiva si riduce al 5% per i primi cinque anni.

Quest'anno devono essere riportate ai rigi LM2 colonne 1 e 2, oppure LM33 colonne 1 e 2, anche le somme percepite a titolo di contributi a fondo perduto e gli altri contributi o indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i quali, **non** essendo tassati, non confluiscono tra i componenti positivi rilevanti o nel reddito lordo per la singola attività. Per tali somme, va inoltre compilato il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS.

Nell'ambito del regime forfetario va segnalata la particolarità relativa alla tassazione, direttamente nel quadro LM, dei compensi percepiti a titolo di **diritto d'autore** che si presentino correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, circostanza ritenuta sussistente se, sulla base di un esame del caso specifico, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo (circ. n. [9/2019](#), §2.2). Tali compensi sono riportati nella colonna 4 di uno rigi da LM22 a LM27 e concorrono al reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva previo **abbattimento forfetario** del 25% o, nel caso in cui il dichiarante abbia età inferiore ai 35 anni, del 40%, a norma dell'[art. 54](#) comma 8 del TUIR.

Sui compensi percepiti a titolo di diritti d'autore, che risultino correlati all'attività di lavoro autonomo svolta in regime forfetario, non dovrebbe essere stata opera-

ta dal sostituto d'imposta **alcuna ritenuta**, applicandosi l'esonero in tal senso previsto dall'[art. 1](#) comma 67 della L. 190/2014 (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. [517/2019](#)).

In entrambe le sezioni I e II, specifici rigi (LM7 e LM35) sono preposti all'indicazione dei **contributi previdenziali** versati nel 2020 in ottemperanza a norme di legge, andando a specificare il versamento complessivo e la quota deducibile che trova capienza nel reddito lordo. L'eventuale eccedenza di contributi è riportata, per entrambi i regimi, al rigo LM49 e, ove il soggetto sia titolare di altri redditi oltre a quelli d'impresa o di lavoro autonomo, può essere dedotta dal reddito complessivo IRPEF compilando il rigo RP21. Poiché la deduzione interessa i contributi versati a norma di legge, nel quadro LM non sono deducibili quelli versati volontariamente per il riscatto degli anni di laurea (interrogazione parlamentare n. [5-04241/2020](#)). Inoltre, poiché si tratta solo di contributi previdenziali, neppure possono essere dedotti i premi INAIL versati per la posizione assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (interpello Agenzia delle Entrate n. [913-780/2019](#)).

Ulteriore elemento comune delle sezioni riguarda la deduzione delle **perdite pregresse** (rigi LM9 e LM 37). Da segnalare l'applicabilità della percentuale di riporto del 60% prevista dal regime transitorio per le imprese minori **solo** nell'ambito del regime forfetario; le restanti perdite pregresse, diverse da quelle prodotte durante il regime dei contribuenti minimi e di vantaggio e nei primi tre anni di attività, sono computate in diminuzione nell'ordinario limite dell'80% del reddito d'impresa. Riservata ai soli soggetti in regime di vantaggio è la sezione IV del quadro LM per l'indicazione della perdita 2020, delle perdite residue pregresse relative ai cinque anni precedenti, nonché di quelle illimitatamente riportabili relative ai primi tre anni di attività.

La comune sezione III del quadro è preposta alla determinazione dell'imposta sostitutiva a credito o a debito, previo scomputo di eventuali crediti d'imposta, eccedenze d'imposta ed acconti versati. Al riguardo, si segnala il rigo **LM41**, ed il corrispondente rigo RS40, mediante il quale è possibile portare a riduzione dell'imposta sostitutiva lorda le ritenute a titolo d'acconto operate, nonostante l'esonero per i soggetti che applicano i regimi agevolati in esame, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d'imposta e non ne sia stato richiesto il rimborso all'Agenzia delle Entrate.

# Detrazioni edilizie anche con comodato non registrato

La Corte di Cassazione si è espressa a favore dei detentori di immobili che sostengono le spese per interventi agevolati

/ Anita MAURO e Arianna ZENI

Le detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia competono al detentore dell'immobile che sostenga le spese anche **senza un contratto registrato** che certifichi la "data certa". L'interessante principio, che può estendersi alla generalità delle detrazioni "edilizie" e non soltanto a quelle, è contenuto nell'ordinanza della Corte di Cassazione 18 maggio 2021 n. [13424](#).

In generale, i soggetti che possono beneficiare delle **detrazioni "edilizie"** sono i contribuenti, residenti o non residenti, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi agevolati, a condizione che ne sostengano le relative spese.

I soggetti, che possono beneficiare delle detrazioni "edilizie" in qualità di **detentori** dell'immobile, sono i locatari, i comodatari e i soci, assegnatari di alloggi, di cooperative edilizia a proprietà indivisa.

Per poter beneficiare delle detrazioni "edilizie" in qualità di detentore, è però necessario che:

- la detenzione dell'immobile **risulti da un atto** (contratto di locazione, anche finanziaria, di comodato o di assegnazione) che secondo l'Agenzia delle Entrate (circ. n. [19/2020](#)) deve essere "regolarmente registrato" al momento di avvio dei lavori o, se precedente, al momento di sostenimento delle spese;

- risulti acquisito in forma scritta il **consenso** ai lavori da parte del proprietario (anche successivamente all'inizio dei lavori, ma anteriormente alla presentazione della prima dichiarazione dei redditi in cui si comincia a fruire della detrazione).

In relazione al primo aspetto, sono sorti dubbi se l'agevolazione possa essere fruita anche da soggetti che detengono l'immobile in assenza di un contratto di comodato registrato (si veda "[Per la riqualificazione energetica comodato senza registrazione](#)" del 20 agosto 2014).

Al riguardo, la Cassazione ha evidenziato che la norma istitutiva della detrazione IRPEF spettante per gli interventi volti al recupero edilizio ([art. 1](#) della L. 449/97, ora [art. 16-bis](#) del TUIR), "nel riconoscere il diritto alle agevolazioni fiscali anche a vantaggio dei detentori degli immobili, **non** stabilisce a tal fine alcun **obbligo di registrazione** della scrittura privata".

Secondo i giudici, inoltre, "Tale circostanza non si deduce neppure dall'[art. 18](#), comma 1, DPR 131/86 che stabilisce che la registrazione eseguita ai sensi dell'[art. 16](#), attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte a terzi a norma dell'[art. 2704](#) c.c. Tale

norma non esclude infatti l'applicabilità delle ulteriori disposizioni dell'[art. 2704](#) c.c. idonee ad attestare la data certa di un contratto". In breve, quindi, la registrazione non risulta **neppure** necessitata dall'esigenza di attribuire "**data certa**" all'atto.

La Corte ricorda, infatti, che l'[art. 2704](#) c.c. stabilisce: "La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un **altro fatto** che stabilisca in modo **egualmente certo** l'anteriorità della formazione del documento".

Pertanto, la registrazione del contratto non è il solo metodo per attribuirgli data certa, atteso che l'[art. 2704](#) c.c. contempla la possibilità che "altri fatti" individuino in modo "egualmente certo" la data di formazione dell'atto.

## La registrazione non è il solo metodo per attribuire al contratto data certa

In particolare, l'espressione usata dal legislatore nell'ultima parte dell'[art. 2704](#) c.c. non individua un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, ma la **dimostrazione** della **data** certa è lasciata alla valutazione, caso per caso, del giudice del merito.

Se, in generale, per stabilire in modo certo l'anteriorità della formazione di un documento la giurisprudenza ammette la prova per testimoni o per presunzioni (Cass. nn. 13813/2001 e 19656/2015), i giudici di legittimità hanno ritenuto **dimostrata**, nel caso di specie, l'anteriorità della data di costituzione della detenzione (mediante un contratto di comodato) rispetto alla effettuazione dei lavori, in presenza dei seguenti elementi di prova: una lettera **raccomandata** spedita dal genitore al figlio (comodatario) con cui gli attribuiva la detenzione; le lettere raccomandate inviate dal comodatario all'Agenzia delle Entrate per comunicare preventivamente la data di inizio lavori (adempimento ora soppresso); la **stipula** da parte del detentore del contratto di **appalto** per i lavori di recupero edilizio e la **richiesta** e l'ottenimento di un **mutuo** bancario per i lavori in questione.



# Accordi di ristrutturazione omologati modificabili in via unilaterale

Il Ddl. di conversione del decreto Sostegni anticipa ulteriori disposizioni del Codice della crisi

/ Marco PEZZETTA

Il Ddl. di conversione del decreto legge "Sostegni", su cui ieri la Camera ha votato la questione di fiducia, prevede l'inserimento, nel medesimo decreto, dell'art. 37-ter, in materia di **accordi** di ristrutturazione dei debiti (ADR) di cui all'[art. 182-bis](#) del RD 267/1942.

Si tratta, nello specifico, della possibilità di apportare **modifiche** di carattere sostanziale al piano di risanamento o di liquidazione, anche **dopo l'omologa** degli ADR, qualora si rendano necessarie per conseguire gli effetti dello strumento di regolazione della crisi, senza procedere alla stipula di un nuovo accordo, purché sia prodotta una rinnovata relazione di attestazione.

La disposizione riproduce, in sostanza, quella contenuta nell'[art. 58](#) comma 2 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 1° settembre, e ha lo scopo di consentire di **adattare** gli ADR già omologati a eventi economici che, pur non incidendo sull'appropriatezza dello strumento utilizzato (l'ADR, appunto), richiedono adeguamenti non marginali del piano di risanamento o liquidazione.

In assenza di una siffatta disposizione, l'impossibilità di mantenere gli impegni assunti a causa, ad esempio, del sopravvenire di fattori **esogeni**, richiederebbe la sottoscrizione e la successiva omologa di un **nuovo accordo**, processo questo non semplice né breve, oltre che passibile di arrecare serio pregiudizio alla continuità aziendale nelle more della sua ultimazione.

Non è infrequente, infatti, che i creditori rappresentino le loro perplessità rispetto a una "nuova" ristrutturazione quando quella da poco avviata non ha avuto successo, ancorché in ragione di fattori non previsti né prevedibili al momento della conclusione dell'originario ADR. In tali situazioni i creditori operativi, non ottenendo il rimborso dei loro crediti "congelati", sono portati a richiedere condizioni **più rigorose** sulle nuove forniture, aumentando l'esigenza di capitale circolante da finanziare per la continuità gestionale.

Quelli finanziari, specie se intermediari vigilati, adottano spesso policies che spingono per un "inasprimento" dello strumento tecnico adottato nel caso di revisioni di ristrutturazioni non andate a buon fine, così che un piano ex [art. 67](#) L. fall. non performante suggerisce, se deve essere rinnovato in base a mutati presupposti, la stipula di un ADR e, al ricorrere delle medesime condizioni, quest'ultimo tende a scivolare verso un **concordato** preventivo, con conseguenti irrigidimenti e costi procedurali.

La disposizione in commento, quindi, consente, di non

ripetere la fase stragiudiziale e quella giudiziale che concorrono a originare gli effetti dell'ADR, purché le modifiche al piano siano oggetto di una **nuova attestazione** che ne confermi la veridicità dei dati e l'attuabilità, con una particolare attenzione, nel caso di specie, all'idoneità ad assicurare l'**integrale** pagamento, nei termini di legge, dei creditori a esso estranei.

La possibilità concessa all'impresa debitrice di modificare unilateralmente l'ADR – pur con la validazione dell'attestatore – è bilanciata dall'obbligo di **pubblicazione** nel Registro delle imprese del piano modificato (e della nuova relazione di attestazione), dall'obbligo di avviso ai creditori nonché dalla possibilità per questi di proporre opposizione avanti al tribunale entro 30 giorni.

La "modifica unilaterale attestata" dell'ADR è una novità significativa e interessante, specie per dare risposte alle imprese che sono state colte "in mezzo al guado" dalla crisi economica derivante dalla pandemia COVID, ma che lascia aperti alcuni dubbi applicativi.

Uno di essi attiene all'oggetto della ristrutturazione. La possibilità di modifica parrebbe **circoscritta** al contratto già concluso (e omologato), escluse variazioni del perimetro dei creditori interessati. Ci si chiede se si possa dire lo stesso in relazione alla possibile adesione all'ADR modificato di creditori che erano rimasti estranei al primo.

Un secondo dubbio applicativo riguarda le conseguenze dei giudizi sulle opposizioni alla modifica attestata dell'ADR. Il rigetto delle opposizioni dovrebbe condurre alla **conferma** dell'omologa dell'ADR, nella forma modificata unilateralmente dal debitore, mentre il loro accoglimento dovrebbe portare all'**inefficacia** di detta modifica unilaterale, ma non appare chiaro quali possano essere gli effetti sull'efficacia dell'originario ADR (possono portare alla dichiarazione di fallimento, analogamente a ciò che è previsto dall'[art. 148](#) comma 7 del DLgs. 14/2019?).

Ulteriori dubbi possono sorgere con riferimento alla **nuova attestazione**. La norma pare dare per scontato che sia resa dal professionista di quella originaria, ma ciò non è sempre possibile.

Questa ipotesi potrebbe rappresentare un vincolo all'utilizzo dell'istituto, per la necessità che il nuovo attestatore debba riprendere daccapo l'esame del piano, alla luce delle responsabilità assunte nel caso di utilizzo del lavoro di terzi (§ 4.6. dei [Principi](#) di attestazione dei piani di risanamento), peraltro in un mutato contesto.

# Trasferimento di fabbricato estero esente se è trascorso il quinquennio

Per il diritto svizzero si configura una società semplice "di godimento", ma si applica la disciplina dei redditi diversi derivanti da plusvalenze immobiliari

/ Salvatore SANNA

Con la risposta interpello n. [350](#), pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate ha commentato l'applicazione della disciplina sui redditi diversi ex [art. 67](#) del TUIR al caso delle persone fisiche residenti in Italia che hanno trasferito delle **porzioni immobiliari** di un fabbricato sito all'estero a una società di capitali svizzera.

La fattispecie analizzata dall'Amministrazione finanziaria riguarda soggetti residenti che risultano comproprietari **pro indiviso** delle porzioni del fabbricato e "quotisti interni" di una società semplice svizzera che ha la sola funzione di consentire il **godimento collettivo** dell'immobile in argomento.

In particolare, poiché tutti i soggetti hanno iniziato a gestire l'immobile senza procedere alla divisione o al frazionamento dello stesso, tale situazione ha originato, in base al diritto svizzero, "la venuta in essere implicita di una **società semplice**", che non può essere titolare di diritti di proprietà su beni immobili e non può iscriverne a proprio nome una proprietà immobiliare nei registri fondiari.

Ne consegue che i "soci" risultano **diretti titolari** dei beni in comunione, salvo che il contratto societario non preveda espressamente un frazionamento della proprietà tra i medesimi. In assenza di tale accordi, i proprietari possono disporre dei beni solo congiuntamente.

Ciò premesso, le porzioni di proprietà dell'immobile devono essere trasferiti a una **società di capitali** di diritto svizzero che attribuisce come corrispettivo azioni in detta società, certificati di partecipazione nella medesima società oppure denaro e/o crediti.

Nonostante tale operazione comporti l'**estinzione** della **società semplice** di diritto svizzero, l'Agenzia delle Entrate parte dal presupposto che non può prodursi in capo ai soggetti residenti un reddito di capitale ex [art. 47](#), comma 7 del TUIR, in quanto i medesimi risultano comproprietari pro indiviso del fabbricato. Pertanto, occorre riferirsi alla disciplina sui redditi diversi che annovera la plusvalenze realizzate sui trasferimenti di immobili effettuati dai soggetti non imprenditori.

Secondo quanto previsto proprio dall'[art. 67](#), comma 1, lett. b) del TUIR, la cessione a titolo oneroso di fabbricati genera un reddito diverso imponibile, qualora:

- la vendita avvenga **entro 5 anni** dalla costruzione o dall'acquisto;
- il corrispettivo percepito superi il costo storico di acquisto o costruzione.

Tale previsione di imponibilità trova applicazione anche qualora la cessione abbia a oggetto **immobili situati all'estero** di proprietà di persone fisiche residenti in Italia (*cf.* ris. Agenzia delle Entrate 21 giugno 2007 n. [143](#)).

Questa disposizione si pone come obiettivo quello di assoggettare a tassazione i proventi derivanti dalla cessione di beni immobili posta in essere con **finalità speculative**, presunte dalla circostanza che l'arco temporale che intercorre tra la data di acquisto o costruzione dell'immobile e la data di vendita dello stesso è inferiore a 5 anni.

Quale termine "finale" per il computo del quinquennio rileva la data in cui viene **ceduto l'immobile** (atto notarile), a prescindere dal momento in cui avviene il pagamento del corrispettivo.

Per l'individuazione del termine iniziale per il decorso del quinquennio occorre far riferimento alla data dell'atto di acquisto ovvero, se diversa o successiva, a quella in cui si è prodotto l'effetto traslativo del diritto reale (ad esempio, l'acquisto della proprietà in capo al cedente).

Laddove si tratti di un immobile acquisito per donazione, ai fini del computo del quinquennio, si deve tenere conto non della data in cui è avvenuta la donazione, ma di quella di acquisto da parte del donante.

Nel caso di specie, le porzioni dell'immobile sono in possesso dei contribuenti residenti da più di cinque anni (tenuto conto anche del possesso ultraquinquennale riferibile a un soggetto donante) e, pertanto, **non si verifica** il presupposto impositivo in relazione all'eventuale plusvalenza realizzata.

## Rileva il valore normale del bene conferito

Passando al tema del **costo fiscalmente riconosciuto** delle azioni ricevute della società di capitali svizzera per effetto del trasferimento delle rispettive porzioni di proprietà dell'immobile, l'Agenzia delle Entrate osserva che tale costo risulta pari al **valore normale** dei beni conferiti determinato ai sensi del comma 2 dell'[art. 9](#) del TUIR.

Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l'apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese.

# Trust estero fuori dall'imposta di donazione con disponente e beni esteri

Se i beneficiari sono individuati, il trust è trasparente e i redditi sono tassati quali redditi di capitale in capo al beneficiario residente

/ Anita MAURO

Non sussiste il **presupposto territoriale** dell'imposta di donazione italiana nel caso di attribuzione, ad un soggetto residente in Italia, di beni mobili esistenti all'estero, in qualità di beneficiario finale di un trust statunitense istituito da un disponente residente all'estero.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. [351](#), pubblicata ieri, esamina la tassazione diretta ed indiretta di un trust estero.

In particolare, si trattava di un trust di diritto statunitense, istituito da un disponente residente all'estero, avente ad oggetto beni mobili (rapporti bancari e quote di fondo di investimento), che individuava quale beneficiario dei redditi e quale beneficiario finale (alla morte del disponente, che era anche primo beneficiario) un soggetto **residente in Italia**.

Nel caso di specie, il disponente (e primo beneficiario del trust) era morto il 6 marzo 2020, determinando il termine finale del trust e, quindi, il diritto alla devoluzione del patrimonio al beneficiario italiano. Tuttavia, questo ultimo, a sua volta, era deceduto il 31 agosto 2020.

Le eredi (moglie e due figlie) del beneficiario del trust si rivolgevano, dunque all'Agenzia delle Entrate per conoscere il trattamento diretto ed indiretto delle somme percepite dal genitore defunto quale **beneficiario** del trust.

Per quanto concerne l'imposizione indiretta, l'Agenzia delle Entrate esclude la sussistenza del presupposto territoriale dell'imposta sulle donazioni italiana, a norma dell'[art. 2](#) del DLgs. 346/90. Si ricorda, infatti, che tale norma dispone che "se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti". Trasponendo **tale principio** al trust, si può escludere l'applicazione territoriale dell'imposta italiana nel caso di trust (come quello esaminato) istituito da un disponente non residente, avente ad oggetto solo beni non esistenti in Italia, risultando irrilevante, ai fini della tassazione, la residenza del beneficiario.

Si segnala che, nel caso di specie, come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite 12 luglio 2019 n. [18831](#), il trasferimento a favore del beneficiario del trust non avviene *mortis causa*, bensì configura un trasferimento liberale *inter vivos* condizionato alla morte del disponente.

Peraltro, i beni ricevuti dal beneficiario in forza del trust, nel caso di specie, si sono poi trasferiti, per successione alle sue eredi, a causa della sua morte. Pertanto, tali somme rientreranno nel valore dell'**asse ereditario** oggetto della dichiarazione di successione riferita alla successione del beneficiario del trust (residente in Italia), per la quale si realizza, invece, il presupposto impositivo dell'imposta di successione.

Invece, per quanto concerne le imposte sui redditi, l'Agenzia ricorda che, a norma dell'[art. 73](#) del TUIR, nel caso in cui i beneficiari del trust siano "**individuati**", ovvero siano titolari del diritto a pretendere dal *trustee* l'assegnazione di redditi, il trust è trasparente ed i redditi imputati ai beneficiari costituiscono redditi di capitale *ex* [art. 44](#) del TUIR, anche nel caso in cui si tratti di trust non residenti.

Nel caso di specie – afferma l'Agenzia – il beneficiario italiano (poi a sua volta defunto) si qualifica come "beneficiario individuato del trust estero" fino alla data del proprio decesso, nonché come titolare effettivo ai fini del monitoraggio fiscale dei beni in trust. Pertanto, egli risulta tenuto a compilare il **quadro RW** della dichiarazione dei redditi.

Inoltre, a norma dell'[art. 65](#) del DPR 600/73 gli eredi "rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa".

Le eredi del beneficiario italiano del trust, quindi, sono tenute a presentare la dichiarazione dei redditi 2021, relativa al periodo di imposta 2020, durante il quale si è verificata la morte.

Ma – specifica, poi l'Agenzia – le somme attribuite dal trust al beneficiario finale nel 2020 costituiscono redditi di capitale *ex* [art. 44](#) del TUIR limitatamente alla parte **riferibile al reddito prodotto dal trust** dal 6 marzo 2020 al 31 agosto 2020.

Sebbene il tema non sia approfondito, sembra, quindi, confermato che non sia tassabile come reddito di capitale in capo al beneficiario l'intera somma attribuita al beneficiario finale (che costituiva "patrimonio" del trust) bensì solo la parte "riferibile al reddito prodotto dal trust" nel periodo di imposta considerato.

Si dovrebbe, quindi, distinguere, ciò che costituisce "**reddito del trust**", che è tassato per trasparenza in capo al beneficiario individuato, da ciò che configura il patrimonio del trust.

# Politica e professioni rilanciano sul disegno di legge “malattie e infortuni”

Secondo i firmatari bastano 30 milioni di coperture. Il MEF sembrerebbe pronto a dare parere positivo

/ Savino GALLO

Basteranno circa **30 milioni** di euro per garantire la copertura finanziaria al disegno di legge che introduce lo slittamento automatico degli adempimenti in caso di malattia o infortunio grave del professionista. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri in Senato, il Senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Bertoldi, primo firmatario del Ddl, ha presentato nuovi conteggi, realizzati con la collaborazione del centro studi dell'AdEPP, che confutano le stime realizzate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il provvedimento, attualmente all'esame della Commissione Giustizia di Palazzo Madama, era stato bloccato proprio dalla Ragioneria generale, che aveva quantificato in circa 236 milioni di euro le coperture necessarie e fornito **parere negativo** alla sua approvazione (si veda [“Commercialisti contro lo stop al disegno di legge malattie e infortuni”](#) del 5 marzo).

Uno stop che aveva indotto De Bertoldi a presentare, assieme agli esponenti di quasi tutti i partiti presenti in Parlamento, un **emendamento** al decreto Sostegni che prevedeva lo slittamento delle scadenze (per 30 giorni) nei soli casi di contagio da COVID dei professionisti (si veda [“Adempimenti rinviati in caso di COVID del professionista”](#) del 5 maggio).

L'approvazione di quella misura (ora inserita nel disegno di legge di conversione del DL 41/2021 approvato definitivamente e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ha rappresentato “una vittoria”, ha spiegato De Bertoldi, sia per la politica, per la trasversalità con cui è stata sostenuta, che per le professioni, e ridà slancio all'obiettivo finale, il via libera al disegno di legge.

“Fonti del MEF – ha aggiunto – ci dicono che, dopo aver trovato un accordo sull'emendamento, dovremo essere vicini a trovare un accordo anche sulle coperture per il disegno di legge. Le nostre stime sono decisamente più basse di quelle fatte dalla Ragioneria. Ora c'è bisogno di **fare blocco** perché questa conquista di civiltà giunga al traguardo”.

Un appello raccolto tanto dai politici quanto dai rappresentanti delle professioni, tutti presenti ieri alla conferenza stampa. “Le tutele previste dal Jobs Act del lavoro autonomo – ha sottolineato Armando Zambano, Presidente degli ingegneri e di Professioni Italiane, organismo neo-costituito che associa 23 Ordini professionali – sono rimaste quasi tutte sulla carta. L'approvazione del disegno di legge potrebbe essere una **pietra miliare** per le professioni, che aspettano segnali anche su altri temi importanti, come la sussidiarietà e l'equo compenso”.

Tutti temi (in materia di **equo compenso** proprio ieri ci sono state alla Camera le audizioni sui tre disegni di legge presentati in Parlamento), che riguardano da vicino il futuro delle professioni. “La maggior parte degli studi professionali – ha spiegato Massimo Miani, Presidente del CNDCEC e dell'associazione Economisti e Giuristi Insieme – è formata da studi individuali, dove problemi come una malattia pesano molto di più. Anche sui compensi, i nostri dati dimostrano che chi è in uno studio associato guadagna circa tre volte di più rispetto a chi è in uno studio individuale. Il **tema del futuro** dovrà essere anche questo: incentivare le aggregazioni investendo sulle professioni, che hanno bisogno di crescere ed evolversi”.

Secondo Marina Calderone, Presidente dei consulenti del lavoro e del CUP, l'approvazione del disegno di legge è soprattutto un **“atto di giustizia**, di presa di coscienza che anche il professionista può avere condizioni di difficoltà ma ha delle funzioni che vanno sostenute per il benessere sociale e collettivo della comunità”. Parole a cui hanno fatto eco quelle di Alberto Olivetti, Presidente dell'AdEPP, e Stefano Distilli, Presidente della Cassa di previdenza dei commercialisti, il quale auspica che l'emendamento al decreto Sostegni sia il viatico non solo verso l'approvazione del disegno di legge ma anche verso un **“maggior ascolto”** nei confronti dei professionisti. “Mi riferisco – ha rimarcato – all'esonero contributivo per i lavoratori autonomi. Un dialogo preventivo porterebbe Pubblica Amministrazione e Casse a una gestione più efficiente della misura”.

La **trasversalità** a sostegno del Ddl. lascia ben sperare, nonostante i precedenti non incoraggianti (“Ho visto tante proposte di buon senso arenarsi da qualche parte”) anche Luigi Pagliuca, Presidente della Cassa dei ragionieri, e Matteo De Lise, Presidente dell'Unione giovani, che ha chiesto di “continuare a spingere sull'acceleratore”.

Marco Cuchel, Presidente dell'ANC, chiede **“tempi rapidi”**, perché “la pandemia ha contribuito a far emergere con maggiore forza il vuoto normativo esistente rispetto alla tutela della salute e al diritto alle cure dei professionisti”.

Anche su questo è arrivata l'**apertura** di Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario alla Giustizia con delega alla professioni, che ha sottolineato la “comune sensibilità” sul tema e la qualità del disegno di legge anche in termini di profili sanzionatori. Un aspetto, ha chiarito, che “dà l'idea della bontà del principio e della necessità di doverlo difendere”.



# Per gli istituti scolastici stranieri esenzione IVA solo con riconoscimento della P.A.

Se la prestazione è imponibile IVA il cessionario nazionale deve emettere autofattura

/ Luca BILANCINI e Emanuele GRECO

L'Agenzia delle Entrate, con le risposte a consulenza giuridica nn. [6](#) e [7](#) di ieri, ha esaminato il regime di esenzione IVA di cui all'[art. 10](#) comma 1 n. 20) del DPR 633/72, previsto, tra l'altro, per le prestazioni rese da istituti o scuole rese da pubbliche amministrazioni.

Da un lato, sono state analizzate le condizioni che legittimano il regime di esenzione nel caso in cui l'istituto scolastico sia stabilito in un Paese **extra Ue**, nonché i relativi obblighi ai fini IVA, qualora il committente sia un soggetto passivo stabilito in Italia (consulenza giuridica n. [6/2021](#)).

Dall'altro, sono state individuate le modalità di **certificazione** dei **corrispettivi** da parte di istituti scolastici nazionali che si avvalgono della dispensa da adempimenti in relazione alle operazioni esenti IVA (consulenza giuridica n. [7/2021](#)).

Il caso esaminato nel primo documento di prassi concerne l'acquisto, da parte dei suddetti istituti, di servizi resi da enti che hanno sede in Gran Bretagna, finalizzati al rilascio della certificazione delle competenze in lingua inglese, che risulterebbero esenti da Value Added Tax nel Regno Unito.

L'Agenzia chiarisce preliminarmente che, ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 7-ter](#) del DPR 633/72, dette prestazioni sono territorialmente **rilevanti in Italia**, trattandosi di servizi resi a un committente soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato.

Ciò premesso, occorre stabilire se sia applicabile alla fattispecie l'esenzione di cui di cui all'[art. 10](#) comma 1 n. 20) del DPR 633/72, la quale, conformemente a quanto previsto dalla normativa europea (art. 132 della direttiva 2006/112/Ce), richiede, ai fini del riconoscimento del beneficio, che sussistano un requisito oggettivo e uno soggettivo, ovvero:

- si sia in presenza di prestazioni "di natura **educativa** dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale";
- le suddette prestazioni siano rese da istituti o scuole "**riconosciuti** da pubbliche amministrazioni".

Posto che nel caso in esame gli enti certificatori con sede in Gran Bretagna non posseggono tale ultimo requisito, le prestazioni da questi rese saranno soggette all'ordinario regime di tassazione.

Al riguardo, è stata richiamata la precedente circolare Agenzia delle Entrate n. [22/2008](#), la quale, ai fini dell'esenzione in esame per gli istituti scolastici stranieri, aveva il **vincolo** dell'obbligo di **riconoscimento** da parte del Ministero della Pubblica Istruzione ovvero del

Ministero dei Beni culturali.

Qualche **perplessità** potrebbe sorgere se si osserva che l'obiettivo dell'esenzione è quello di "sviluppare le conoscenze e le attitudini degli studenti" (Corte di Giustizia Ue, causa [C-473/08, Eulitz](#), § 29) e che, quindi, non dovrebbero essere ammessi vincoli come quelli che sono imposti dal legislatore italiano (si veda "[Formazione esente IVA solo se la scuola estera è riconosciuta](#)" del 19 febbraio 2016).

La non immediata applicabilità del regime di esenzione IVA ha peraltro riflessi anche per quanto concerne gli **adempimenti** che il committente nazionale è tenuto a porre in essere. Gli istituti destinatari delle prestazioni hanno, infatti, optato per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle operazioni esenti, prevista dall'[art. 36-bis](#) del DPR 633/72. Tuttavia, le prestazioni rese dai soggetti extra Ue risultano, come detto, imponibili ai fini IVA in Italia e rendono di fatto necessaria l'emissione di un'**autofattura** ai sensi dell'[art. 17](#) comma 2 del DPR 633/72 da parte del soggetto passivo residente.

L'Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi dell'[art. 21](#) comma 4 lett. d) del DPR 633/72, la fattura deve essere emessa dal committente entro il **giorno 15** del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, "inteso come il momento in cui l'operazione è ultimata" o, se antecedente, quello "in cui è pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo". Il documento può essere emesso, facoltativamente, anche in formato **elettronico** via SdI (codice "TD17"); in tal caso non sarebbe necessaria la presentazione dell'esterometro.

## Esenzione dalla certificazione per le operazioni esenti

L'Amministrazione finanziaria, nella consulenza giuridica n. [7/2021](#), ha, infine, sottolineato come gli istituti scolastici che, avendone i requisiti, abbiano optato per la citata dispensa di cui all'[art. 36-bis](#) del DPR 633/72, possano annotare nel solo **libro giornale** i corrispettivi riscossi per la frequenza dei corsi dagli stessi erogati, rilasciando una "Quietanza di pagamento" sulla quale andrà apposta una marca da bollo da 2 euro, laddove l'importo sia superiore a 77,47 euro. Su richiesta del cliente, gli enti scolastici saranno tenuti all'emissione di fattura in formato elettronico via SdI; le operazioni in esame non sono, invece, riconducibili a quelle per le quali l'[art. 22](#) del DPR 633/72 consente la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

# Il raddoppio dei termini resiste al favor rei

Opera anche per l'abuso del diritto, quando non era depenalizzato

/ Maria FRETTO

Il **raddoppio dei termini** previsto dagli [artt. 43](#) del DPR 600/73 e 57 del DPR [633/72](#), applicabile ai periodi d'imposta precedenti al 2016, si applica alle contestazioni di abuso del diritto anteriori a tale anno, nonostante l'intervenuta depenalizzazione dell'elusione/abuso del diritto con l'[art. 10-bis](#) della L. 212/2000.

Questa la decisione resa dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. [11156](#) del 28 aprile 2021.

Il raddoppio dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento, fino al 31 dicembre 2015, operava per le violazioni comportanti l'**obbligo di denuncia** ex [art. 331](#) c.p.p.

Dal periodo d'imposta 2016, esso è stato abrogato dalla L. [208/2015](#).

La precedente novità apportata con il DLgs. 128/2015 (all'[art. 2](#)) aveva modificato il menzionato istituto, da un lato, facendo salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati sino al 2 settembre 2015, dall'altro, sancendo che sarebbe stata necessaria la denuncia presentata entro i termini di decadenza ordinari (prima era sufficiente il *fumus* di reato, anche sopravvenuto rispetto ai termini ordinari).

La stessa novella ha altresì introdotto l'[art. 10-bis](#) della L. 212/2000, che stabilisce l'**irrilevanza penale** delle condotte abusive. Detta norma è entrata in vigore nel 2015 e – per espressa previsione legislativa – si applica anche alle operazioni anteriori, salvo che sia già stato notificato il relativo avviso di accertamento ([art. 1](#) comma 5 del DLgs. 128/2015).

I giudici di Cassazione hanno ritenuto operante il raddoppio per un avviso relativo all'anno di imposta 2006, emesso nel 2011.

La sentenza della Commissione tributaria regionale annullata dalla Cassazione aveva invece escluso il raddoppio, proprio sull'assunto che le operazioni ricon-

ducibili all'abuso del diritto non fossero più penalmente rilevanti. Riconoscendo, così, un'efficacia retroattiva della **depenalizzazione**, con l'effetto di escludere il raddoppio dei termini.

La decisione della Cassazione non deve però sorprendere: essa appare in verità coerente con l'insegnamento – consolidatosi in tema di raddoppio dei termini per l'accertamento dei maggiori redditi derivanti dalla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di investimenti in Paesi **black list**, ex [art. 12](#) del DL 78/2009 – che qualifica la disciplina del raddoppio dei termini come di natura procedimentale, dove vale il principio del *tempus regit actum* (da ultimo, Cass. n. [9854](#) del 14 aprile 2021).

## Vale(va) l'astratta presenza del *fumus di reato*

A diversa conclusione si potrebbe arrivare partendo dall'assunto della natura **para-sanzionatoria** della disciplina sul raddoppio dei termini (C.T. Prov. Bari n. 192/4/2011, C.T. Prov. Lecco n. 28/5/2012). Valorizzando quindi il fatto che tale disciplina si risolve in un trattamento deteriore per l'autore di una violazione tributaria penalmente rilevante.

In questo caso, secondo la regola del *favor rei* prevista per le sanzioni ([art. 3](#) del DLgs. 472/1997) andrebbe allora applicata la disciplina più favorevole sopravvenuta, anche d'ufficio dal giudice e in ogni stato e grado del processo (*ex pluris*, Cass. n. [12392](#) dell'11 maggio 2021).

Tale soluzione però non appare in concreto percorribile, poiché la Corte Costituzionale, con la sentenza n. [247](#) del 25 luglio 2011, ha già espressamente **negato** la natura sanzionatoria del raddoppio.

# Società del gruppo come intermediario nell'elaborare l'operazione "aggressiva"

Il soggetto pianificatore assume su di sé gli obblighi di comunicazione ai sensi della Direttiva DAC 6

/ **Andrea BONINO e Gianluca ODETTO**

In ambito comunitario, con la Direttiva [2018/822/Ue](#) (DAC 6) sono state introdotte disposizioni per la comunicazione obbligatoria alle competenti Autorità nazionali, da parte di intermediari e contribuenti, di informazioni sugli schemi di **pianificazione** fiscale potenzialmente **aggressiva** aventi natura transfrontaliera e connotati da specifici elementi distintivi (*hallmarks*).

Al fine di valutare se un meccanismo abbia il suddetto carattere **transfrontaliero**, la normativa nazionale di recepimento ([art. 2](#) comma 1 del DLgs. 100/2020) prevede, tra le altre condizioni alternative, che non tutti i partecipanti allo schema o progetto risiedano, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato.

Tale circostanza si verifica, per quanto di interesse in questa sede, quando il meccanismo in esame coinvolge società appartenenti a un **gruppo internazionale**, delle quali almeno una fiscalmente residente in Italia e le altre stabilite in Paesi esteri.

In via principale, gli obblighi di comunicazione sono in capo agli intermediari finanziari (banche, SIM, SGR, società fiduciarie, ecc.) e ai professionisti soggetti agli **obblighi antiriciclaggio** (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati) che hanno assistito il suddetto gruppo internazionale nell'elaborazione e organizzazione dello schema o progetto di pianificazione fiscale aggressiva ([art. 2](#) comma 1 lettera c) del DLgs. 100/2020), o che hanno fornito un'attività di assistenza o consulenza riguardo all'aggiornamento di un meccanismo già precedentemente formalizzato.

L'obbligo di comunicazione trasla sul contribuente "a favore del quale viene messo a disposizione, ai fini dell'attuazione, un meccanismo transfrontaliero" ([art. 2](#) comma 1 lettera d) del DLgs. 100/2020), ovvero, con riferimento al gruppo internazionale in esame (caratterizzato, quindi, dalla presenza di più contribuenti), sulla **società** del gruppo che ha **concordato** con l'intermediario lo schema o progetto da comunicare, qualora il suddetto intermediario non abbia fornito alla predetta società la documentazione attestante che le informazioni sono già state oggetto di comunicazione ([art. 3](#), commi 7 e 8 del decreto).

Tutto ciò premesso, in più casi lo schema di pianificazione fiscale aggressiva può essere elaborato **in autonomia** dal gruppo stesso (senza l'intervento, quindi, di professionisti esterni).

In questa evenienza, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. [2/2021](#), la società del gruppo che progetta il meccanismo transfrontaliero metten-

dolo a disposizione delle altre entità del gruppo per l'attuazione, pur conservando (insieme alle altre entità) la qualifica di contribuente, in quanto direttamente interessata dall'attuazione del meccanismo stesso, assume anche la figura di **intermediario** con riferimento al suddetto schema o progetto internazionale, con i conseguenti obblighi di comunicazione (in via principale, rispetto al contribuente) in presenza degli specifici elementi distintivi (*hallmarks*).

Considerato che il predetto intermediario è tenuto, in linea generale, a effettuare la comunicazione alla competente Autorità nazionale del Paese in cui è residente ai fini fiscali ([art. 2](#) comma 1 lettera c) n. 1 del DLgs. 100/2020), l'**individuazione puntuale** della società del gruppo che ha elaborato il meccanismo assume una rilevanza significativa, qualora si consideri che, nonostante la necessaria conformità alla direttiva DAC 6, le singole legislazioni nazionali comunitarie potrebbero, comunque, prevedere termini e contenuti delle comunicazioni in esame parzialmente differenti.

## Traslazione degli obblighi con pianificatore extra-Ue

Inoltre, nell'ipotesi in cui la società pianificatrice sia residente ai fini fiscali in uno Stato **non comunitario**, in assenza di obblighi di comunicazione in capo alla stessa, i suddetti obblighi traslerebbero in capo alle altre società del gruppo in qualità di contribuenti ([art. 3](#) comma 7 del DLgs. 100/2020), e tra queste ultime (considerata la presenza di più contribuenti) l'obbligo graverebbe in via principale su quella "che ha concordato (...) il meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione" ([art. 3](#) comma 8 del DLgs. 100/2020), ovvero, secondo la circolare n. [2/2021](#), su quella che ha conferito il relativo mandato alla società pianificatrice.

A titolo **esemplificativo**, a fronte di una pianificazione fiscale aggressiva (caratterizzata dalla presenza di *hallmarks*) elaborata dalla società del gruppo statunitense, che coinvolge per l'attuazione la società stessa, nonché le altre entità del gruppo, di cui una francese e una italiana, dovrebbe essere quest'ultima il soggetto tenuto alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate in qualità di contribuente, qualora sia stata lei a conferire il mandato alla società americana per l'elaborazione del relativo schema o progetto; diversamente, in caso di mandato conferito dalla società francese, sarà quest'ultima a trasmettere le informazioni alla propria Autorità competente, esonerando dai relativi obblighi la società italiana.

# Per il vaccino in azienda, priorità a chi lavora in presenza

Il Documento tecnico operativo per l'avvio delle vaccinazioni in azienda distingue i datori di lavoro in tre fasce di priorità

/ Fabrizio VAZIO

Il mese di giugno dovrebbe essere quello in cui parte definitivamente l'operazione "**vaccini in azienda**", per la quale, è il caso di ricordarlo, è stato già sottoscritto dalle parti sociali un protocollo d'intesa e anche l'INAIL, unitamente ad altri soggetti istituzionali, ha rilasciato specifiche **istruzioni** nel documento "[Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro](#)".

Le questioni, tuttavia, non mancano. Ci si chiede, prima di tutto, **quando** le vaccinazioni partiranno e quali saranno le aziende che inizieranno per **prime**, tenuto conto che la disponibilità di vaccini non consentirà una partenza contemporanea per tutti i datori di lavoro. Ci si chiede poi quali saranno i lavoratori che, ove vi sia un grosso afflusso presso i punti vaccinali aziendali, riceveranno la profilassi per primi.

A tutte queste domande fornisce una risposta lo specifico [documento](#) denominato "Documento tecnico operativo per l'avvio delle vaccinazioni in attuazione delle indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome l'8 aprile 2021".

Le vaccinazioni inizieranno nel momento in cui saranno state poste in sicurezza **le fasce deboli**, quindi i lavoratori fragili e gli over 60.

Tale indicazione viene sostanzialmente ribadita all'interno del documento, ove si legge che "la campagna vaccinale nei luoghi di lavoro potrà avere inizio, compatibilmente con la disponibilità dei vaccini, in concomitanza con l'avvio della vaccinazione dei soggetti di **età inferiore a 60 anni**".

È importante sottolineare che, dal punto di vista operativo, sarà compito dei datori di lavoro inviare i **piani vaccinali** alle ASL di riferimento, nel rispetto, peraltro, delle indicazioni in materia di **privacy** fornite dal Garante con le [FAQ](#) del 17 febbraio 2021 e ribadite in un documento del [14 maggio 2021](#) dedicato alla "Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali" (si veda "[Vaccino in azienda nel rispetto della privacy](#)" del 15 maggio 2021).

Con riferimento alla seconda questione, ovvero quali

aziende inizieranno per prime, il documento suddivide i datori di lavoro in **tre fasce di priorità**, nel rispetto del principio di tutela dei lavoratori a maggior rischio di contagio da Sars-CoV-2.

Per dividere i macro-gruppi si è *in primis* tenuto conto della **classificazione del rischio**, secondo i parametri di esposizione, prossimità e aggregazione contenuti nel documento tecnico dell'INAIL approvato dal Comitato tecnico scientifico il 9 aprile 2020; hanno avuto rilievo anche i dati delle denunce di infortunio da COVID-19 analizzati per incidenza nei diversi settori produttivi. In tale ottica, non stupisce che nella prima fascia siano ricompresi anche il **settore sanitario** e quello dell'amministrazione pubblica, che sono quelli maggiormente colpiti fino a oggi dal COVID-19 di origine lavorativa.

Va peraltro notato che buona parte dei settori compresi nel primo gruppo di priorità sono già stati oggetto di campagna vaccinale (si pensi, appunto, alla sanità e a buona parte della Pubblica Amministrazione), mentre altri settori ivi ricompresi sono indubbiamente a rischio anche per il fatto di non **avere mai chiuso** durante la pandemia (ad esempio l'industria alimentare).

## Nella somministrazione si potranno considerare esigenze organizzative

Con riferimento, infine, alla priorità nel caso in cui presso i centri vaccinali affluiscano molti lavoratori, il documento precisa che "nella somministrazione potranno essere considerate **esigenze organizzative** in ottica di efficienza, ispirandosi, ad ogni buon fine, al principio di priorità generale rispetto al rischio".

L'esempio assai chiaro è quello riferito alla precedenza per i lavoratori che operano **in presenza** rispetto a quelli in smart working.

È il caso di ricordare che le aziende dovranno predisporre **appositi locali** al proprio interno con determinate caratteristiche, mentre sulle indicazioni per l'organizzazione delle sedute vaccinali è opportuno seguire le "Indicazioni ad interim" dell'INAIL già citate, sempre nel rispetto della normativa in materia di privacy.



# Il giudizio sul rendiconto di gestione non riguarda l'amministratore giudiziario

Condotte negligenti possono risultare ma non sono motivo per la mancata approvazione del conto

/ Stefano COMELLINI

In materia di misure di **prevenzione patrimoniali**, il giudizio sul rendiconto della gestione ([art. 43](#) del DLgs. 159/2011) non riguarda la, eventuale, responsabilità dell'amministratore giudiziario, bensì la verifica, anche sulla base delle contestazioni delle parti, delle voci inserite nel conto, sicché, ove il giudice ravvisi irregolarità o profili di incompletezza, lo stesso non può limitarsi a non approvare il rendiconto, ma deve invitare l'amministratore, con ordinanza esecutiva, alle necessarie modifiche o integrazioni.

Il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 19669 depositata ieri.

Il ricorso dell'**amministratore giudiziario** aveva ad oggetto la decisione del giudice territoriale di non approvare il conto finale di gestione, presentato in relazione all'attività dallo stesso svolta con riferimento ai beni sequestrati (alcune società di capitali) nell'ambito di un procedimento di prevenzione in cui l'incarico gli era stato revocato in ragione di negligenze e inopportunità professionali e, finanche, di condotte penalmente rilevanti.

In questo contesto, il Tribunale aveva negato l'approvazione del rendiconto, sia quale conseguenza della omessa e irregolare presentazione dei bilanci relativi alle società sequestrate, sia per la condotta dell'amministratore, idonea a **riflettersi**, in via incidentale, sul profilo della diligenza nell'espletamento dell'incarico e, in via principale, sul risultato della stessa gestione.

La Corte, nell'accogliere il ricorso dell'amministratore giudiziario, ha richiamato il suo costante orientamento per cui il giudizio sul rendiconto della gestione – posto al termine della **fase contenziosa** originata dalle specifiche contestazioni delle parti interessate, a seguito della verifica di regolarità condotta *in primis* dal giudice delegato – deve svolgersi nel rispetto dei criteri di cui all'art. 43 comma 2 del DLgs. 159/2011 (Codice antimafia). In particolare, la norma dispone che il rendiconto esponga in modo completo e analitico, e con il corredo di idonea documentazione, le modalità e i risultati della gestione e contenga, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e rimosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale.

È invece da escludersi che il tribunale possa in tale sede riferire il **diniego** di approvazione del conto alla eventuale responsabilità dell'amministratore per essere venuto meno ai propri doveri nella custodia e amministrazione dei beni sottoposti a misura di prevenzione. Eventuali condotte negligenti o dolosamente preordinate a vantaggio dell'amministratore o di terzi

possono eventualmente risultare, in via incidentale, dalla documentazione delle parti o dalle loro deduzioni, ma non costituiscono finalità del giudizio di conto e motivo per la sua mancata approvazione.

In questo senso depone univocamente, ad avviso della Corte, la lettera della norma citata, per cui il giudizio sul conto finale può avere solo **due esiti** decisori, tra loro alternativi: l'immediata approvazione del rendiconto o l'ordinanza esecutiva, ma priva di potere decisorio, rivolta all'amministratore con l'invito a sanare le irregolarità riscontrate.

Il giudizio sul conto reso dall'amministratore giudiziario di beni sottoposti a misura di prevenzione reale non può concludersi con la decisione di mancata approvazione, non solo perché normativamente non è prevista, ma perché la stessa lascerebbe irrisolto e incompleto l'esito del giudizio, volto invece a definire le voci del **conto di gestione**, così impedendo al procedimento di realizzare la sua funzione (Cass. n. 29907/2019).

Inoltre, considerando i principi che governano l'amministrazione dei beni nel procedimento di prevenzione – secondo i quali la gestione viene condotta temporaneamente "per conto di chi spetta", per tale da intendersi lo Stato, se sia disposta la **confisca definitiva**, oppure il terzo avente diritto alla restituzione in caso di revoca della misura – la mancata approvazione del rendiconto impedisce la continuità gestionale nel caso in cui – come in quello all'esame della Corte – sia stata disposta la sostituzione dell'amministratore e vi sia stata, per alcune società, una gestione attiva delle imprese.

La mancata approvazione del conto determina, infatti, uno stallo procedimentale che paralizza di fatto l'ulteriore corso della procedura ablatoria in quanto non risulta individuato il **risultato della gestione**, essenziale per la fase successiva di amministrazione e destinazione dei beni vincolati, ma anche per consentire ai terzi, cui la massa sia restituita dopo la revoca del sequestro, di avere contezza dei fatti gestionali e dei loro esiti concreti.

In conclusione, il giudizio sul rendiconto presentato dall'amministratore giudiziario non può che avere gli esiti alternativi di cui sopra, e deve essere formulato sulla base dell'intera documentazione disponibile, comprensiva di quella allegata o da ritenersi comunque allegata al conto, in quanto **inerente** alle operazioni effettuate dall'amministratore, e da cui sola discende la valutazione della regolarità o il rilievo di eventuali irregolarità dello stesso.

## In vigore il nuovo decreto su spostamenti e riaperture

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 di ieri, è entrato subito **in vigore** il DL 18 maggio 2021 n. 65, contenente misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dopo l'approvazione nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri (si veda "[Il Governo accelera con le riaperture in zona gialla](#)" di ieri).

Per quanto riguarda gli spostamenti, da ieri e fino al 6 giugno, in zona gialla, viene ridotto di un'ora il "coprifuoco", che sarà **dalle 23 alle 5**; dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle 24 alle 5; dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari appena indicati.

Lato riaperture, in zona gialla, tra le disposizioni contenute nel DL si segnala che:

- dal **1° giugno**, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, saranno consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti;

- dal 22 maggio, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili potranno svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi;

- rispettivamente dal 24 maggio e dal 1° luglio saranno consentite le attività di palestre e di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati;

- dal 1° luglio saranno consentite le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

- dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della "certificazione verde";

- dal **1° luglio** sarà nuovamente possibile tenere **corsi di formazione** pubblici e privati in presenza.

## In arrivo un chiarimento atteso dell'Agenzia delle Entrate sulla conservazione delle fatture

Con un comunicato stampa, ieri l'ANC ha anticipato che l'aggiornamento della Faq n. 34 dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata il 27 novembre 2018 e relativa alle procedure di conservazione delle fatture elettroniche, interviene a chiarire positivamente il dubbio sulla **decadenza**, dopo tre anni, del servizio di conservazione in **assenza** di **nuova delega**. Il contribuente potrà così usufruire, fino a una sua eventuale revoca, di quella continuità che l'Associazione nazionale commercialisti ha richiesto più volte per tutti i servizi in delega, anche verso i professionisti.

"È infatti impensabile, tra le tante deleghe che l'amministrazione richiede, prevedere per ognuna la decadenza automatica e una esplicita nuova attribuzione" ha commentato Marco

Cuchel, presidente ANC, "soprattutto in un momento come questo dove è consigliato limitare al massimo i contatti con i clienti all'interno dello studio. Auspichiamo, pertanto, alla luce di questo cambio di orientamento, che lo stesso criterio sia applicato anche per i **rapporti professionista-contribuente**".

L'ANC ricorda infine di aver chiesto, con un comunicato dello scorso 10 dicembre, la possibilità di **uniformare** temporalmente la **validità** delle **deleghe** (cassetto fiscale, fattura elettronica, F24, IPNS, ecc.) e che a queste sia attribuito carattere equiparabile a quello delle procure speciali, valide sino a revoca, ciò anche alla luce dell'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate con l'aggiornamento della Faq n. 34.

## Revoca totale del trust immobiliare con imposte ipocatastali fisse

La revoca totale dell'atto di trust (revocabile e regolato dalla legge di Jersey), con ritrasferimento dei beni immobili inizialmente conferiti ai disponenti, non ricade nell'ambito di applicazione dell'imposta di donazione di cui all'[art. 2](#) comma 49 del DL 262/2006 per **carenza** del **presupposto oggettivo** di cui all'[art. 1](#) del DLgs. 346/90 (*cfr.* Cass. n. [10256/2020](#)).

Lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. [352](#), pubblicata ieri, con la quale vengono ribadite, con alcune specificazioni, le indicazioni già fornite con la risposta n. [106/2021](#).

In primo luogo, infatti, l'Agenzia rileva che l'atto di revoca del trust, nel caso di specie, comporta la riattribuzione, da parte del trustee, a favore dei disponenti, dei medesimi beni immobili che questi ultimi avevano a loro tempo segregato nel trust, che, pertanto, cessa di esistere.

In tale situazione, l'**assenza** di ogni **trasferimento intersog-**

**gettivo** – afferma l'Agenzia – preclude l'applicazione dell'imposta di donazione, per carenza del presupposto del tributo.

Questa conclusione, secondo l'Amministrazione finanziaria, è valida sul presupposto che la revoca del trust sia totale, comportandone la cessazione e che "i beni immobili trasferiti ai disponenti siano i medesimi beni immobili segregati in trust".

Inoltre, non avendo a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, l'atto di revoca del trust sconta l'**imposta di registro fissa** se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ex art. [11](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

Infine, anche le imposte **ipotecaria e catastale** risultano dovute in misura fissa, a norma, rispettivamente, degli artt. 4 della [Tariffa](#), parte I, allegata al DLgs. 347/90 e [10](#) comma 2 del medesimo decreto.

## L'esenzione IVA sui beni anti COVID prevale su quella ordinaria

Con la risposta a interpello n. [354](#) e con la consulenza giuridica n. [5](#), entrambe pubblicate ieri, l'Agenzia delle Entrate si è nuovamente pronunciata in merito al regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione, per i beni destinati all'**emergenza** COVID-19.

Il primo documento di prassi citato si è occupato delle prestazioni di servizi **"strettamente connesse"** agli strumenti di diagnostica in vitro per COVID-19, agevolate con il regime di esenzione ai sensi dell'[art. 1](#) comma 452 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Se tali strumenti rientrano nei codici TARIC indicati dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, si ritiene che l'agevolazione IVA possa applicarsi anche alle prestazioni aventi a oggetto l'effettuazione sia di tamponi antigenici rapidi svolte con l'ausilio di un medico o di un infermiere, sia di test sierologici rapidi effettuati senza l'intervento di un operatore socio-sanitario.

Peraltro, come già precisato nella circolare n. [26/2020](#), l'Amministrazione finanziaria chiarisce che la disposizione avente efficacia temporanea di cui alla legge di bilancio 2021 (la quale prevede l'esenzione senza pregiudizio del diritto alla detrazione) è **prevalente** rispetto al regime di esenzione ordinario (il quale ha effetti, invece, rispetto al pro rata di detra-

zione). Pertanto, sino al 31 dicembre 2022, sia le prestazioni relative a tamponi antigenici svolte con l'ausilio di un medico o di un infermiere, sia quelle relative ai test sierologici rapidi devono ritenersi esenti dall'IVA secondo l'Agenzia delle Entrate, senza pregiudizio rispetto all'esercizio del diritto alla detrazione ex [art. 19](#) comma 1 del DPR 633/72.

Con il secondo documento di prassi menzionato, riferito all'esenzione di cui all'[art. 124](#) del DL 34/2020 (oggi aliquota IVA del **5%**), sono state ribadite le condizioni per l'applicazione del regime di favore per le soluzioni idroalcoliche in litri. Si conferma che l'agevolazione è limitata ai prodotti per i quali l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha individuato i relativi **codici TARIC**, e solo per i disinfettanti a base alcolica, certificati/autorizzati come PMC o biocidi, a base di etanolo almeno maggiore o uguale al 70%. Il regime agevolativo è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché stadio di commercializzazione.

Si conferma, infine, che le **cessioni di soluzione idroalcolica**, sia di una autocisterna contenente, ad esempio, 30.000 litri, sia di cisterne IBC da 1.000 lt sia di una confezione da 5 lt, ricadono nel campo applicativo dell'[art. 124](#) del DL 34/2020 (ferma la condizione che il prodotto sia destinato a fini sanitari).

## Tassazione separata per gli arretrati se il ritardo non è fisiologico

Con la risposta a interpello n. [353](#) pubblicata ieri, 18 maggio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che il ritardo nella corresponsione degli emolumenti relativi ad anni precedenti, dovuto al cambiamento del sistema di valutazione e alla diversa modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (smart working) a causa dell'emergenza sanitaria, **non** è da considerarsi **fisiologico** e pertanto trova applicazione il regime di **tassazione separata** ex [art. 17](#) comma 1 lett. b) del TUIR.

Nel caso in esame, la Regione istante **non ha potuto procedere**, nel corso del 2020 (anno in cui dovevano essere erogate in via ordinaria le somme in argomento), alla liquidazione dei premi correlati alla performance 2019 (organizzativa e individuale) e al premio individuale previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto non dirigenziale (CCRL) per il 2019.

Ciò in quanto, a causa della riorganizzazione lavorativa dovuta

all'emergenza sanitaria, si sono **allungati i tempi** per l'adozione degli atti che concorrono a formare il ciclo di gestione della performance e, di conseguenza, il documento di validazione dell'Organismo indipendente di valutazione è stato acquisito solo in data 24 dicembre 2020, quando non c'erano più i **tempi tecnici** per erogare tali emolumenti entro il 10 gennaio 2021.

Secondo l'Agenzia, che conferma la tesi dell'istante, il ritardo non è considerato fisiologico in quanto il dilatarsi della tempistica di erogazione, rispetto agli anni precedenti, trae origine da cause e situazioni che **non** sono **imputabili** alla volontà delle parti.

Pertanto, tali somme, erogate nell'anno 2021, devono essere assoggettate a **tassazione separata** quali emolumenti arretrati, non concorrendo alla tassazione IRPEF ordinaria.

## Necessario un mandato irrevocabile per le pensioni accreditate su conti non intestati al beneficiario

L'INPS, con il messaggio n. [1971](#) pubblicato ieri, 18 maggio 2021, ha precisato le condizioni per effettuare il pagamento dei trattamenti pensionistici su un conto corrente non intestato o cointestato al beneficiario, consentito quando il pensionato abbia dimora presso case circondariali, congregazioni religiose o altri istituti.

In questi casi la pensione può essere accreditata sul **conto**

dell'**ente** presso cui si trovi il beneficiario.

A tal fine è richiesta la **sottoscrizione congiunta** in duplice originale da parte sia del beneficiario sia del legale rappresentante dell'ente (o di un suo delegato) di un **mandato irrevocabile** alla banca, che deve poi essere sottoscritto per accettazione anche da parte dell'istituto bancario con trasmissione di un originale, sottoscritto per accettazione, alla com-

petente Struttura territoriale INPS.

Con tale mandato, conferibile attraverso la compilazione del modulo "AP146" alla sezione "Moduli" del sito dell'INPS, viene attribuito alla banca il potere di **restituire** all'Istituto previ-

denziale le somme accreditate in caso di decesso del beneficiario o al verificarsi di una causa che comporti il venir meno del diritto alle prestazioni pensionistiche.

## Danno biologico rivalutato con decorrenza 1° luglio 2020

Con la circ. n. [14](#) pubblicata ieri, facendo seguito al DM del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2021 n. [60](#), l'INAIL ha reso noto di aver **rivalutato**, con decorrenza **1° luglio 2020**, gli importi del **danno biologico** erogati dallo stesso Istituto assicuratore ai sensi dell'[art. 13](#) del DLgs. 38/2000 e successive modificazioni.

Si ricorda che il citato DM [60/2021](#) ha fissato nella misura pari a **0,5%**, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT, la rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico a decorrere dal 1° luglio 2020.

La rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico riguarda sia i **ratei di rendita maturati**, sia gli **indennizzi in capitale** liquidati dal 1° luglio 2020.

Nel dettaglio, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2020, l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che **ristora il danno biologico**, in aggiunta all'incremento relativo alla precedente rivalutazione dell'anno 2019. Tali importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di luglio 2021.

Invece, per gli indennizzi in capitale la rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di **provvedimenti** emanati a decorrere dal 1° luglio 2020, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell'evento lesivo.

La liquidazione degli importi rivalutati a seguito del DM 25 marzo 2021 n. 60 saranno **liquidati d'ufficio**, secondo le consuete modalità di pagamento.

## Al via le domande per le nuove imprese a tasso zero

Da oggi è possibile presentare le domande a sostegno di **giovani e donne** che vogliono avviare **nuove imprese** su tutto il territorio nazionale, attraverso agevolazioni con finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto. Lo ha ricordato ieri il Ministero dello Sviluppo economico.

Le istanze interessate riguardano la richiesta di agevolazione ai sensi del decreto interministeriale [4 dicembre 2020](#), attuativo dell'[art. 29](#) del DL 34/2019, che ridefinisce la disciplina di attuazione della misura di cui al Titolo I, Capo 01 del DLgs. [185/2000](#), volta a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile (c.d. "**Nuove imprese a tasso zero**"; si veda "[Domande per le nuove imprese a tasso zero dal 19 maggio](#)" del 10 aprile).

Con la circolare n. [117378/2021](#) il Ministero ha fissato **termini e modalità** di presentazione delle domande di agevolazione. La circolare n. [135072/2021](#) ha poi rettificato le indicazioni, riportando il nuovo allegato n. 1 con le corrette specificazioni di valutazione (si veda "[Corrette le specificazioni di valutazione per le nuove imprese a tasso zero](#)" del 22 aprile).

Il MISE ricorda che l'agevolazione potrà essere richiesta da nuove imprese in corso di costituzione o micro e piccole imprese, **costituite da non più di 60 mesi** alla data di presentazione della domanda, composte come detto in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età, i cui programmi di investimento riguardano la produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi alle imprese, commercio e turismo.